



COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI

Comunità Collinare Valtriversa

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Approvato con deliberazione C.C. n. 43 in data 3 novembre 2011

Articolo 1

(costituzione)

E' costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti in questo Comune, nei Comuni facenti parte della Comunità Collinare Valtrivversa, ed eccezionalmente in altri comuni limitrofi.

Articolo 2

(obiettivi)

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, intervento e soccorso, ritorno della popolazione alle normali condizioni di vita, in supporto al Sistema comunale di protezione civile diretto dal Centro Operativo Comunale, in attuazione delle disposizioni contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Articolo 3

(criteri di iscrizione e ammissione)

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, quale autorità di protezione civile.

La richiesta di iscrizione dovrà contenere la disponibilità del richiedente a:

- operare con altro personale dipendente dell'ente comunale e non, nelle situazioni critiche e di emergenza,
- partecipare alle attività esercitative e di formazione,
- intervenire nelle attività in materia nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto disposto dal vigente Piano Comunale di Protezione Civile sotto la direzione del Sindaco e degli Organi di protezione civile, costituiti ai sensi della legge regionale 7/03.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Articolo 4

(responsabilità)

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7, è il responsabile unico del Gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

Articolo 5

(addestramento)

La formazione dei volontari potrà avvenire nelle forme previste dalla normativa vigente, tramite tecnici della Regione Piemonte, Provincia di Asti, Prefettura di Asti, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed altri Enti individuati fra quelli che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Articolo 6

(specializzazioni)

All'interno del Gruppo comunale possono essere formate Unità Operative specializzate, previa opportuna formazione, in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 7

(emergenza)

Il personale appartenente al Gruppo comunale interviene nelle attività in materia di protezione civile nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto disposto dal vigente Piano Comunale di Protezione Civile, sotto la direzione ed il coordinamento del Sindaco e degli Organi di protezione civile, costituiti ai sensi della legge regionale 7/03 e dai successivi regolamenti.

Articolo 8

(doveri)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono

svolgere nella veste di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Articolo 9

(diritti)

Ai Gruppi comunali possono essere concessi:

- dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194;
- dalla Regione Piemonte, previo emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14 Aprile 2003 n.7.

Ai volontari, inoltre, potranno essere garantiti i benefici di legge, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194.

Al personale facente parte del Gruppo comunale di protezione civile verrà data copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991n. 266;

Agli studenti universitari e/o di scuole medie superiori già maggiorenni, qualora impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, su richiesta, apposita attestazione della prestazione di volontariato, a giustificazione della attività svolta in emergenza;

Ai singoli volontari verranno rimborsate le spese vive sostenute, documentate con pezze giustificative (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Sindaco e/o Comitato Comunale di Protezione Civile. Su parere del Comitato Comunale di Protezione Civile, il Sindaco potrà anticipare il rimborso delle spese documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate, come previsto all'art. 10 comma 1 del citato D.P.R. 194/01.

Articolo 10

(provvedimenti disciplinari)

Il responsabile del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Comitato Comunale di Protezione Civile, e ad insindacabile

giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione, sentito l'interessato e il coordinatore del Gruppo.

Articolo 11

(Albo comunale del volontariato)

Presso gli Uffici Comunali è costituito l'Albo comunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

sez. a) comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di Baldichieri d'Asti, cui all'art. 1;

sez. b) comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sui territori comunali che comunicano la loro disponibilità a partecipare anche ad una sola delle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, intervento e soccorso, ripristino). L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dall'elenco dei nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Il Comune si impegna a richiedere l'inserimento del Gruppo comunale nell'elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.

Articolo 12

(entrata in vigore)

La validità del presente Regolamento decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della 2^a pubblicazione del Regolamento stesso all'Albo Pretorio comunale.